Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 5 giugno 2018
(OR. en)

9691/18

JAI 581
SIRIS 59
CT 107
ENFOPOL 298
COTER 69
COMIX 298
FRONT 159
COSI 138

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	4 giugno 2018
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	8974/18
Oggetto:	Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della cooperazione e dell'uso del Sistema d'Informazione Schengen (SIS) per il trattamento di persone coinvolte in atti di terrorismo o attività connesse al terrorismo, compresi i combattenti terroristi stranieri - Conclusioni del Consiglio (4 giugno 2018)

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della cooperazione e dell'uso del Sistema d'Informazione Schengen (SIS) per il trattamento di persone coinvolte in atti di terrorismo o attività connesse al terrorismo, compresi i combattenti terroristi stranieri, adottate dal Consiglio nella 3622ª sessione tenutasi il 4 giugno 2018.

ALLEGATO

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO

Rafforzamento della cooperazione e dell'uso del Sistema d'Informazione Schengen (SIS) per il trattamento di persone coinvolte in atti di terrorismo o attività connesse al terrorismo, compresi i combattenti terroristi stranieri

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

RICONOSCENDO che negli ultimi anni la minaccia terroristica è cresciuta e si è evoluta rapidamente, richiedendo misure adeguate non solo a livello nazionale, ma anche a livello dell'Unione,

RICONOSCENDO, in considerazione degli attacchi terroristici in Europa negli ultimi anni, la necessità di una rapida attuazione degli strumenti a livello dell'UE, come la direttiva (UE) 2017/541 sulla lotta contro il terrorismo[1], in grado di fornire alle autorità nazionali degli Stati membri i mezzi appropriati a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale in relazione a reati di terrorismo, e il valore aggiunto dell'identificazione dei pattern e dei collegamenti delle persone coinvolte in atti di terrorismo o in attività connesse al terrorismo, compresi i combattenti terroristi stranieri e combattenti di ritorno nel paese d'origine, sulla base di riscontri positivi ottenuti nel SIS ("hit"),

TENENDO CONTO che le conclusioni del Consiglio sulla rinnovata strategia di sicurezza interna dell'Unione europea 2015-2020[2] individuano il contrasto al terrorismo e la prevenzione dello stesso tra le priorità dei prossimi anni, con particolare attenzione alla questione dei terroristi combattenti stranieri,

SOTTOLINEANDO che il regolamento (UE) 2017/458 del 15 marzo 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda il rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne[3], prevede verifiche sistematiche su tutte le persone che attraversano le frontiere esterne, comprese le persone che beneficiano del diritto alla libera circolazione, consultando le pertinenti banche dati, in particolare mediante la consultazione obbligatoria del SIS,

---

1 GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6
2 Doc. 9798/15
3 GU L 74 del 18.3.2017, pag. 1

TENENDO CONTO del valore degli attuali accordi bilaterali e multilaterali e della cooperazione per contrastare le attività terroristiche,

RICONOSCENDO che la sfida che le autorità competenti incontrano nell'affrontare il terrorismo in tale contesto è duplice in quanto si tratta in primo luogo, di identificare e tracciare gli spostamenti delle persone individuate coinvolte in atti di terrorismo o in attività connesse al terrorismo alle frontiere esterne dell'UE e all'interno dell'UE e, in secondo luogo, di garantire l'efficace condivisione delle informazioni e di prendere le misure pertinenti,

RICORDANDO che il SIS è il sistema informatico più grande, più utilizzato e più efficace dell'Unione europea nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e che è coadiuvato dalla rete di uffici SIRENE, fornendo un valore aggiunto significativo in materia di cooperazione internazionale di polizia e di controllo di frontiera,

RILEVANDO che un migliore utilizzo del SIS ai fini della lotta al terrorismo presuppone che le informazioni disponibili pertinenti siano riportate all'atto dell'inserimento di una segnalazione ai sensi dell'articolo 36 della decisione 2007/533/GAI del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[4] (in seguito "articolo 36"),

CONSIDERANDO che il nuovo regolamento sull'uso del SIS ai fini della cooperazione giudiziaria e di polizia, che è attualmente in corso di negoziazione[5], rafforzerebbe ulteriormente le capacità del SIS di individuare e controllare gli spostamenti delle persone coinvolte in atti di terrorismo o in attività connesse al terrorismo, nonché di rispondervi,

RICORDANDO la "Tabella di marcia per rafforzare lo scambio e la gestione di informazioni, comprese soluzioni di interoperabilità nel settore "Giustizia e affari interni""[6], in particolare l'azione 23 (30), che impone agli Stati membri di "*assicurare che le informazioni sui CTS [combattenti terroristi stranieri] siano costantemente e sistematicamente inserite nei sistemi e nelle piattaforme europei e, ove possibile, sincronizzate*" mediante l'attuazione di *"un approccio coerente a tre livelli per la condivisione delle informazioni relative ai CTS facendo un uso ottimale e coerente del SIS e dei dati che tratta l'Europol ai fini di un controllo incrociato e di un'analisi nell'ambito dei progetti di analisi pertinenti*",

---

4 GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63
5 Cfr. doc. 15814/16; 14116/17.
6 Docc. 12223/3/17 REV3 e 14750/17 - aggiornamento a seguito delle conclusioni del Consiglio sull'interoperabilità

RICONOSCENDO che l'attuazione di un tale approccio a tre livelli per la condivisione di informazioni integrerebbe gli strumenti esistenti a disposizione delle autorità competenti per identificare e potenzialmente interrompere gli spostamenti delle persone coinvolte in atti di terrorismo o attività connesse al terrorismo, compresi i combattenti terroristi stranieri tramite le pertinenti segnalazioni nel SIS, ad esempio arresto, ritiro dei documenti di viaggio non validi, controlli discreti e controlli specifici,

TENENDO CONTO del fatto che dal 5 marzo 2018 è stata resa possibile l'identificazione automatica di persone sulla base delle loro impronte digitali mediante l'integrazione di un sistema automatico per il riconoscimento delle impronte digitali (AFIS) nel SIS, e incoraggiando gli Stati membri a fare uso di questa nuova funzionalità,

RICONOSCENDO che il principio della titolarità del trattamento dei dati è cruciale per garantire la fiducia delle autorità antiterrorismo nell'ambito della condivisione delle informazioni attraverso il SIS e SIRENE e con Europol,

RICONOSCENDO il valore dello scambio di informazioni a seguito di un riscontro positivo, ove opportuno, e per garantire capacità di analisi sufficienti, e SOTTOLINEANDO che ciò non richiede soltanto il coinvolgimento di altre autorità nazionali competenti, ma anche controlli incrociati con altre basi di dati e sistemi d'informazione pertinenti[7],

SOTTOLINEANDO la necessità di avvalersi pienamente delle capacità di Europol di coadiuvare gli Stati membri nello svolgimento di analisi operative e tematiche, facendo pieno uso dei progetti di analisi quali "Travellers" e "Hydra", del sistema di informazione Europol e di altri strumenti a disposizione del centro europeo antiterrorismo,

TENENDO CONTO del regolamento (UE) 2016/1624[8] che assegna responsabilità alla guardia di frontiera e costiera europea in materia di lotta al terrorismo,

---

[7] Pertinenti banche dati nazionali, dati Europol, sistema d'informazione visti (VIS), codice di prenotazione (PNR), banca dati dell'Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (banca dati SLTD), futuro sistema di ingressi/uscite (EES) e sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS).

[8] GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1

PRENDENDO ATTO dell'importanza cruciale di garantire un adeguato equilibrio tra i requisiti della politica di sicurezza interna dell'UE, da un lato, e la necessità di garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali, dall'altro, compresi quelli relativi alla vita privata, alla protezione dei dati personali, alla riservatezza delle comunicazioni e ai principi di necessità, proporzionalità e legalità, nonché di libera circolazione nello spazio Schengen,

RAMMENTANDO i criteri indicativi da prendere in considerazione per quanto riguarda lo scambio e la condivisione di informazioni su persone coinvolte negli spostamenti da e per le aree di conflitto jihadiste, concordati in un allegato delle conclusioni di Milano del 7 luglio 2014[9],

METTENDO IN RILIEVO infine la necessità di discutere periodicamente degli insegnamenti tratti e delle migliori prassi, anche in seno agli organi preparatori del Consiglio,

IL CONSIGLIO,

INVITA GLI STATI MEMBRI A:

- adottare le misure opportune per:
  - attuare pienamente le misure già concordate e fornire adeguate risorse tecniche e umane a tal fine, in particolare agli uffici SIRENE;
  - riflettere correttamente le categorie delle persone definite nel Catalogo delle raccomandazioni e delle migliori pratiche[10] all'atto di inserirle nei formulari ai sensi dell'articolo 36 del SIS al fine di contrastare il terrorismo;

---

9 Vedasi doc. ST 7412/16 "Osservazioni della presidenza, basate su discussioni precedenti, sul rafforzamento dei sistemi di informazione/scambio di informazioni, segnatamente del SIS".

10 RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE che istituisce un catalogo di raccomandazioni e migliori pratiche per la corretta applicazione del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) e lo scambio di informazioni supplementari da parte delle autorità competenti degli Stati membri che applicano e usano il SIS II e che sostituisce il catalogo istituito dalla raccomandazione del 16 dicembre 2015 (C(2018) 2161 del 17 aprile 2018).

– a meno che sia richiesto diversamente per motivi giuridici o operativi, garantire che le pertinenti informazioni su persone coinvolte in atti di terrorismo o attività connesse al terrorismo, compresi i combattenti terroristi stranieri siano, in ogni caso pertinente, fornite nella segnalazione ai sensi dell'articolo 36 e negli opportuni formulari SIRENE conformemente alla decisione 2007/533/GAI del Consiglio;

– garantire che la o le autorità nazionali competenti che effettuano la segnalazione e lo Stato membro in cui si verifica l'hit scambino informazioni supplementari attraverso gli opportuni canali di comunicazione e decidere caso per caso in che misura le informazioni dovrebbero essere diffuse ulteriormente agli altri Stati membri, nel rispetto dei principi di proprietà dei dati;

– proseguire gli sforzi per sviluppare ulteriormente strumenti e opportuni programmi di formazione nazionali per gli utenti finali del SIS al fine di comunicare rapidamente e correttamente agli uffici SIRENE gli hit relativi alle segnalazioni ai sensi dell'articolo 36;

– a meno che sia richiesto diversamente per motivi giuridici o operativi, condividere le informazioni su persone coinvolte in atti di terrorismo o attività connesse al terrorismo contenute nei formulari di comunicazione degli hit di SIRENE con Europol. Ciò consentirà di effettuare controlli incrociati e, se opportuno, analisi operative e/o tematiche al fine di procedere con la mappatura dei modelli di viaggio e/o di analizzare i possibili collegamenti della o delle persone localizzate;

INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE A:

– esaminare e sviluppare ulteriormente procedure comuni per gli hit relativi a persone coinvolte in attività connesse al terrorismo che richiedono "comunicazione immediata";

INVITA LA COMMISSIONE A:

– determinare, con la partecipazione attiva e l'accordo di esperti degli Stati membri, buone prassi in termini di procedure di follow-up per gli hit relativi a persone coinvolte in atti di terrorismo o attività connesse al terrorismo, compresi i combattenti terroristi stranieri ai sensi dell'articolo 36; inserirle nel Catalogo delle raccomandazioni e delle migliori pratiche del SIS/SIRENE e modificare il manuale SIRENE, se necessario;

INVITA EUROPOL A:

- avvalersi pienamente dei suoi attuali diritti di accesso al SIS, VIS e Eurodac, al fine di rafforzare l'interoperabilità, nel rispetto dei diritti fondamentali e dei requisiti in materia di protezione dei dati;

- garantire agli Stati membri la tempestiva disponibilità di QUEST, allo scopo di aumentare l'interoperabilità;

- potenziare gli sforzi per identificare i modelli di viaggio e i collegamenti delle persone coinvolte in atti di terrorismo o attività connesse al terrorismo e condividere l'esito di tali sforzi con gli Stati membri;

INVITA L'AGENZIA EUROPEA DELLA GUARDIA DI FRONTIERA E COSTIERA (FRONTEX) A:

- sviluppare programmi di formazione e impartire corsi di formazione per le guardie di frontiera incentrandoli sul rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne e sul sostegno all'attuazione degli indicatori comuni di rischio;

INVITA CEPOL A:

- continuare a sviluppare programmi di formazione per gli utenti finali del SIS, sulla base del manuale SIRENE e del Catalogo delle raccomandazioni e delle migliori pratiche, sul tema delle persone coinvolte in atti di terrorismo o attività connesse al terrorismo, compresi i combattenti terroristi stranieri, oggetto delle segnalazioni del SIS.